









Convenzione fra la Città metropolitana di e il
Comune
per la condivisione dei tati territoriali















# Sommario

PREMESSO CHE:	4
ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ART.4 – DOTAZIONE A CARICO DEL COMUNE	5
ART.5 – IMPEGNI DEL COMUNE	5
ART.6 – REFERENTI DI PROGETTO	5
ART.7 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	5
ART.8 – TEMPI E DURATA	6
ART.9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCESSO	6
ART.10 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ	6
ART. 11 – RECESSO	6
ART.12 – FORO COMPETENTE	6
Convenzione fra la Città metropolitana di e il  Comune di per la condivisione dei tati territoriali	















#### Premesso che:

- la Città metropolitana di ..., ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) e comma 85 lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, che le attribuiscono le funzioni di 'promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano' e di 'raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali', intende avviare un sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano;
- il fine è la creazione di un quadro conoscitivo integrato e condiviso dell'intero territorio, omogeneo nella sua struttura, finalizzato a:
  - supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale:
  - individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare;

l'avvio di tale sistema è occasione di razionalizzazione e messa a disposizione ai comuni anche delle informazioni territoriali già in possesso della Città metropolitana.

#### Visti:

l'art 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove è previsto che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, ove è previsto che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il titolo IV dello Statuto metropolitano, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, che reca la disciplina dei rapporti tra la Città metropolitana ed i comuni del suo territorio;

si conviene e stipula quanto segue:

## Art.1 - Oggetto della convenzione

La Città metropolitana fornisce al Comune ............ e riceve in cambio informazioni spaziali territoriali finalizzate al supporto decisionale per la cooperazione nella gestione integrata del territorio e il loro aggiornamento nel tempo.

Art.2 - Oneri e costi

Non sono previsti costi a carico del Comune, salvo l'utilizzo del proprio personale tecnico.

Art.3 - Servizi offerti dalla Città metropolitana

La Città metropolitana fornisce:

















•••				
condividendo	gli attributi	maggiorme	ente signific	cativi

#### Art.4 - Dotazione a carico del Comune

Il Comune deve possedere la strumentazione informatica e la connettività necessarie a gestire autonomamente i servizi di cui all'art. 3.

#### Art.5 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad inserire i dati con le modalità e gli strumenti forniti dalla Città metropolitana relativi ai seguenti *layer*:

...

con gli attributi significativi per la gestione del territorio, che saranno condivisi.

Il database centralizzato sarà popolato tramite l'inserimento delle informazioni richieste.

Il Comune si impegna altresì a mantenere aggiornati i dati per tutta la durata della presente convenzione.

#### Art.6 - Referenti di progetto

La Città metropolitana e il Comune individueranno un proprio referente tecnico responsabile per il progetto di SIT metropolitano.

Prima della messa a disposizione del materiale di cui al precedente art. 3, al referente del Comune, saranno trasmesse le credenziali d'accesso ai server della Città metropolitana per le quali lo stesso rilascerà ricevuta. Qualora il referente dovesse cambiare, il Comune si impegnerà a comunicarlo tempestivamente alla Città metropolitana.

L'insieme dei referenti costituirà un gruppo di lavoro stabile per la condivisione delle attività di sviluppo del progetto.

#### Art.7 - Responsabilità del Comune

Il Comune sarà responsabile del rispetto delle normative sulla riservatezza e la protezione dei dati e della correttezza dell'uso dell'accesso.

L'uso e l'accesso ai server della Città metropolitana e ai servizi offerti saranno a totale responsabilità del Comune e non potranno essere utilizzati per finalità commerciali o di lucro e in ogni caso non conformi ai principi etici della Pubblica amministrazione.

Il Comune manterrà la esclusiva titolarità delle informazioni immesse, anche quando saranno pubblicate, assumendo ogni più ampia responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni medesime, con espresso esonero della Città metropolitana da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. É pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità della Città metropolitana in ipotesi di pubblicazione illegittima o, comunque, non autorizzata di contenuti o informazioni immesse nel sistema dal Comune.

Tale responsabilità si deve intendere in senso civile e penale rispetto all'uso dei sistemi di comunicazione elettronica secondo le leggi vigenti e future disciplinanti la materia.

## Art.8 - Tempi e durata

La Città metropolitana si impegna a mettere a disposizione del referente designato dal Comune il materiale di cui al precedente art. 3, entro 15 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione.















Il Comune si impegna alla restituzione dei dati richiesti al precedente art. 5 entro 3 mesi dalla messa a disposizione delle ortofoto e al loro successivo tempestivo aggiornamento, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti nei termini previsti dalla presente convenzione, al Comune verrà inibito l'accesso alla infrastruttura della Città metropolitana nella quale risiedono i dati pubblicati e ogni suo ulteriore utilizzo. La presente convenzione sottoscritta dalle parti, resta in vigore fino al ...... e impegna gli enti firmatari per l'attività di caricamento iniziale e successivi aggiornamenti, salvo diversa comunicazione scritta da parte della Città metropolitana. Scaduto il termine, le parti potranno sottoscrivere una nuova convenzione, in caso contrario la Città metropolitana avrà la facoltà di revocare l'accesso al sistema.

#### Art.9 - Sospensione e revoca dell'accesso

La Città metropolitana si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione al Comune, l'accesso ai propri server qualora siano attuati usi non conformi alla sicurezza della rete, o a quanto specificato all'art.7.

La Città metropolitana potrà sospendere il servizio, anche senza preavviso, dandone comunicazione al Comune, qualora la pubblica autorità o privati denuncino un uso improprio del servizio oppure nel caso in cui sia registrato un traffico anomalo tale da compromettere il funzionamento del sistema o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni della convenzione. La sospensione sarà revocata una volta rimosse le cause che l'hanno provocata.

## Art.10 - Esonero di responsabilità

La Comune solleva ed esonera la Città metropolitana da ogni responsabilità o impegno verso terzi derivanti dall'uso da parte dei suoi addetti ai servizi.

#### Art. 11 - Recesso

La Comune potrà recedere dal contratto solo dopo la prima restituzione dei dati, dandone avviso alla Città metropolitana mediante PEC. Il recesso sarà operante entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

## Art.12 - Foro Competente

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di dati personali" la Città metropolitana di ... garantisce l'assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei propri archivi in occasione delle attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 13 si informa che:

i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti alle attività disciplinate nel presente e per l'adempimento di eventuali obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

il mancato conferimento dei dati potrà determinare l'impossibilità per la Città metropolitana di ... a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;

tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.

il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.

il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città metropolitana di ... nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso l'Ente.





